

IFEL PDF

IFEL PDF

03/01/2011 Il Messaggero - Nazionale	4
Elettricità, occhio ai consumi Arriva la bolletta bioraria	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	6
Il fisco sul mattone non salva le città	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	8
«Niente via libera senza altre entrate»	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	9
Per le bollette di luce e gas ritocchi contenuti	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	11
Ravvedimento Ici con costi progressivi	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	13
Sui pannelli accatastati scatta l'applicazione dell'Ici	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	14
Il fisco pesa le tariffe del fotovoltaico	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	16
Da maggio la comunicazione diventa solo telematica	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	17
Federalismo difficile «contro» i comuni	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	18
Anche i segretari senza rimborsi auto	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	19
Incognita sugli immobili di chiesa e onlus	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	20
L'allarme dei sindaci: con il federalismo rischio da 2,5 miliardi	
03/01/2011 Il Sole 24 Ore	21
ANCI RISPONDE	
03/01/2011 L'Unita - Nazionale	23
Susanna Camusso: «Ma il risultato del referendum andrà accettato»	

03/01/2011 La Repubblica - Nazionale	24
Federalismo, ultimatum di Bossi "O passa a gennaio o alle urne"	
03/01/2011 La Repubblica - Nazionale	25
"In Italia i mutui più cari d'Europa"	
03/01/2011 La Repubblica - Nazionale	26
Battaglia d'inverno sulle tasse locali la Lega cerca il dialogo con Pd e Idv	
03/01/2011 La Stampa - NAZIONALE	28
Mutui, salasso italiano 9 mila euro più dell'Ue	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	29
L'ex coniuge resta solidale al Fisco	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	30
Costi di consulenza non capitalizzati	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	32
Il fisco affila le armi antievasione	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	34
Redditometro in avanzata	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	36
Negli incubatori il sostegno per far nascere l'impresa	
03/01/2011 ItaliaOggi Sette	38
Nel calcolo anche i costi sospesi	

IFEL PDF

24 articoli

ENERGIA Per 20 milioni di famiglie è scattato il nuovo sistema con prezzi più alti dalle 8 alle 19 e più bassi la sera, week end e festivi. Entro l'estate sarà esteso a tutti

Elettricità, occhio ai consumi Arriva la bolletta bioraria

Risparmi possibili, ma è bene guardare le offerte in concorrenza IL MERCATO LIBERO Chi sceglie il fornitore può economizzare anche 100 euro

BARBARA CORRAO

ROMA Parte con il "paracadute" la rivoluzione delle bollette elettriche. Da ieri, è vero, circa 20 milioni di famiglie sono già entrate nel nuovo sistema obbligatorio di calcolo biorario. Entro fine anno diventeranno 26 milioni, la totalità. Sarà un anno di prova: l'elettricità la sera costerà un po' meno e di giorno un po' di più, ma il divario sarà appena accennato in questi primi 12 mesi. Il 1 gennaio 2012 diventerà, invece, più incisivo. E allora: meglio "allenarsi" perché il rischio di stangata è dietro l'angolo; e ancor meglio guardarsi intorno, sul mercato libero, a caccia delle offerte più convenienti. Che non mancano. Il sistema biorario è stato voluto dall'Authority Energia per realizzare una maggiore equità fra consumatori. Oggi infatti chi consuma nelle ore convenienti, paga anche una parte dei costi di chi consuma nelle ore più costose. Il nuovo meccanismo, se sposterà il 10% dei consumi nelle fasce più favorevoli, potrà fare risparmiare 200 milioni all'Italia e anche molta Co2, ma potrà costare caro a chi sfora i tetti orari. Infatti, è premiato con un prezzo più basso chi usa l'elettricità dalle 19 alle 8 del mattino, nei giorni festivi, il sabato e la domenica. Chi invece concentra i consumi tra le 8 e le 19 subirà un prezzo più alto, perché più alto è il costo dell'energia. Con i prezzi biorari si può risparmiare, dunque. Ma a condizione di concentrare i 2/3 dei propri consumi nella fascia serale o nel week end. Altrimenti si spende di più di quanto non si spenderebbe oggi. E bene saperlo. Bisogna sapere che il passaggio alla bioraria obbligatoria è preceduto da tre avvisi: se avete ricevuto il terzo, la prossima bolletta sarà bioraria. Chi fosse ancora al primo avviso può, se vuole, richiedere la nuova fatturazione in anticipo e avrà un piccolo incentivo economico. Dei 20 milioni che già utilizzano la bioraria obbligatoria, oltre 17 milioni sono clienti Enel. Il gruppo conta di completare l'operazione entro la prima metà dell'anno, arrivando a 23 milioni di famiglie. Sono in fase avanzata Lombardia, Sicilia, Campania, Emilia e Veneto dove è stato superato il milione di famiglie per regione. Meno il Lazio e il Piemonte. Tra le grandi città, a Milano A2A conta di applicare le biorarie all'85% dei suoi clienti entro il 1 luglio mentre l'Acea a Roma è appena all'inizio con 1.350 romani già tariffati e 800.000 primi avvisi inviati su circa 1,6 milioni di contatori. Ma per il consumatore, questo è il momento di considerare il passaggio al mercato libero. Siamo andati a guardare sul «Trova Offerte», il motore di ricerca sul sito Internet dell'Autorità per l'Energia, inserendo tre profili: il single che consuma 2900 kilowattora (kwh) l'anno e passa molto tempo fuori casa; la persona, anziana o no, che invece passa molte ore a casa di giorno e consuma il 57% dei suoi 2765 kwh annui nella fascia più costosa; la coppia con due figli che concentra il 72% dei suoi 4819 kwh di consumo annuo alla sera e nel week end. In tutti e tre i casi è previsto un uso del condizionatore con un massimo di 12,5 ore a settimana nella fascia di picco, nessuna stufa o cucina elettrica. Il risultato? A contendersi le offerte più convenienti sono Edison, E.On, Enel ed Eni che con le loro diverse proposte occupano i primi cinque posti, alternandosi a vicenda a seconda dei profili. Il vantaggio economico rispetto al mercato vincolato arriva anche a 100 euro l'anno, nel caso più favorevole. Le offerte più convenienti sono, al momento, quelle a prezzo bloccato (per 1 o 2 anni) rispetto alle indicizzate. Ma è una fotografia che va costantemente aggiornata e che, in ogni caso, va "tarata" sulle esigenze di ogni singolo consumatore.

LA PAROLA CHIAVE

BIORARIA Il nuovo sistema di calcolo rende più equa la distribuzione dei costi fra i consumatori e consentirà di ridurre i picchi di domanda elettrica. Da gennaio è anche in arrivo la bolletta semplificata per garantire più trasparenza. Sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) tutte le spiegazioni o telefonando all'800.166.654

PROFILI A CONFRONTO SINGLE Poco a casa, 2900 kwh Il single è spesso fuori casa. Il 79% dei 2900 kilowattora annui è concentrato nelle ore serali o nel week end. La spesa con la bolletta bioraria è di 471 euro. Le migliori 5 offerte in concorrenza vanno da 398 a 441 con i contratti bloccati. Da 447 a 467 gli indicizzati. **CASALINGA** Sempre a casa, 2765 kwh Anziana o casalinga, passa molto tempo a casa. Il 57% dei consumi concentrato di giorno, nella fascia più cara. La spesa è di 440 euro l'anno. Se scegliesse il mercato libero spenderebbe da 395 a 431 euro con i contratti bloccati o da 418 a 434 con quelli indicizzati. **FAMIGLIA** In quattro, 4819 kwh Una famiglia di 4 persone può consumare facilmente 4819 kilowattora l'anno. Se il 72% dei consumi è nella fascia ridotta, spenderà 1007 euro. Se passa al mercato libero la spesa può variare da 909 a 968 con contratti bloccati o da 970 a 1000 con gli indicizzati.

Foto: UNA SFIDA LOCALE

Foto: La distribuzione dei contatori elettronici è più avanzata in Lombardia, Sicilia, Campania. Più indietro Lazio e Piemonte.

Verso il federalismo I CONTI DEI SINDACI

Il fisco sul mattone non salva le città

Secondo l'Ifel la riforma toglie ai comuni 2,5 miliardi, il 10% delle somme in gioco

PAGINA A CURA DI

Gianni Trovati

Ai sindaci i conti del federalismo fiscale non tornano. Mentre il decreto attuativo è dovuto approdare in parlamento senza il parere dei diretti interessati, proprio a causa delle incertezze sui fondi, i tecnici dell'Ifel, la fondazione dell'Anci per la finanza locale, si sono tuffati nelle tabelle del ministero dell'Economia e della commissione tecnica per l'attuazione della riforma, e ne sono riemersi con un timore circostanziato: la riforma disegnata dal decreto attuativo può costare ai comuni quasi 2,5 miliardi, cioè circa il 10% delle risorse in gioco, e conferma a regime tutti i tagli imposti dalla manovra estiva (la sforbiciata ai trasferimenti vale 1,5 miliardi per il 2011 e un altro miliardo per il 2012). Non solo, perché le stime fornite dal governo sul gettito dei nuovi tributi, per esempio l'emersione del "nero" sugli affitti grazie alla cedolare secca, sembrano spesso ottimistiche, e se si rivelassero contraddette dalla realtà il conto per i sindaci diventerebbe anche più pesante.

Dubbi, obiezioni e timori dei sindaci sono finiti in un dossier elaborato dall'Ifel, che ora offrirà la base di trattativa con il governo nell'ambito del tavolo tecnico che accompagna la riforma in parlamento sempre in attesa del parere dei comuni. Per ottenere il «sì» degli amministratori locali, il governo dovrà offrire garanzie su tutti i punti deboli indicati dall'Ifel (chiamato anche a lavorare ai fabbisogni standard, quale «partner scientifico» di Sose, e delegato all'attuazione delle attività di diretto contatto con i comuni).

Il meccanismo

Per capire il problema, bisogna percorrere la strada che dovrebbe portare i comuni dall'attuale sistema di finanza derivata, dipendente in larga parte dall'assegno dello stato, all'autonomia prevista dal federalismo, e fondata soprattutto sui frutti fiscali del mattone. Nel passaggio, bisognerà dire addio a gran parte dei trasferimenti statali e all'addizionale sull'energia elettrica, mentre l'Ici sopravvissuta all'abolizione sulla prima casa verrà assorbita dalla nuova Imu dal 2014: in tutto, si tratta di 25,1 miliardi di euro, che dovranno essere sostituiti dall'assegnazione ai comuni del fisco immobiliare (registro, imposte ipotecarie e catastali, bolli, tributi catastali, cedolare secca sugli affitti e Irpef sui redditi fondiari, quest'ultima destinata al tramonto) e, dal 2014, dal varo dell'imposta municipale unica (Imu) che ingloberà quasi tutte queste voci.

I calcoli

I numeri dell'Ifel partono dalle basi imponibili indicate dall'Economia e dalla Copaff, su cui vengono applicate le aliquote attuali e quelle che dovrebbero caratterizzare l'Imu. Le richieste dell'Imu sui trasferimenti sono già nel decreto (8%, 2% per la prima casa), mentre quelle sull'Imu legata al possesso si desumono dai calcoli ministeriali (10,6 per mille, 5,3 per mille sugli immobili dati in affitto o di proprietà di imprese). Fissate le richieste, e calcolata la fetta che lo stato continuerà a incamerare per assicurare la «neutralità finanziaria» della riforma (lo prevede il decreto), arrivano i risultati: su 25,1 miliardi, ne ballano quasi 2,5.

Nelle città

Se questo è il dato generale, i calcoli Ifel fanno un passo ulteriore, e in ogni comune mettono a confronto le risorse destinate a cadere con il federalismo fiscale (cioè trasferimenti e addizionale sull'energia elettrica) con quelle che le dovrebbero sostituire, stimando anche un recupero di evasione intorno ai 450 milioni di euro all'anno, spalmato in modo uniforme in tutt'Italia. Quest'ultimo calcolo è un esercizio teorico, perché nei primi anni le risorse del fisco sul mattone andranno a un fondo sperimentale di riequilibrio, che le distribuirà in modo da attenuare le differenze. I dati mostrano bene però gli squilibri di partenza: nei territori a statuto ordinario, il confronto fra le due voci segna a Napoli un -50% (anche a causa dei trasferimenti extra che arrivano alla città), i capoluoghi calabresi accusano perdite tra il 40 e il 50% mentre all'altro capo della classifica si incontrano le città medie del Nord. Viste le premesse, sono più i comuni che ci perdono di quelli che ci guadagnano: soffrono soprattutto i centri più piccoli (nei 4.660 comuni sotto i 5mila abitanti la flessione

media è del 16,9%) e le grandi città (-5,2% sopra i 250mila abitanti).

Il grado di (s)fortuna del singolo comune nello scambio tra fisco e trasferimenti dipende da molti fattori: il Sud, capeggiato da Napoli, è penalizzato dall'incrocio fra un'elevata dipendenza dai fondi statali e un fisco immobiliare reso meno promettente da un mercato meno vivace, da un'evasione più diffusa e da valori catastali più arcaici. A regime, il compito di ridurre queste differenze è affidato al fondo di perequazione, che dovrà anche tenere conto dei fabbisogni standard di ogni comune; ma, lamentano i sindaci, questo strumento non ha ancora trovato spazio nei decreti attuativi.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA La situazione nelle città La stima degli effetti della riforma al netto dei fondi di riequilibrio e di perequazione

Capoluogo Napoli Cosenza Vibo Valentia Crotone Catanzaro Potenza Foggia Reggio di Calabria Brindisi Benevento Genova Livorno Salerno Andria Ascoli Piceno Terni Ferrara Matera Torino L'Aquila Latina Pistoia Bari Caserta Asti Chieti Perugia Teramo Rieti La Spezia Novara Alessandria Ancona Rovigo Massa Fermo Lucca Pesaro Isernia Forlì Trani Belluno Verona Monza Prato Reggio nell'Emilia Ravenna Biella Venezia Campobasso Viterbo Firenze Bologna Roma Frosinone Arezzo Avellino Grosseto Savona Lecce Milano Varese Macerata Como Modena Pisa Pavia Piacenza Vercelli Sondrio Cremona Bergamo Verbania Brescia Cuneo Vicenza Siena Rimini Pescara Lecco Mantova Treviso Padova Lodi Parma Imperia

INTERVISTA Angelo Rughetti

«Niente via libera senza altre entrate»

«La leva fiscale rischia di essere usata per sopravvivere e non per le scelte politiche»

«È indispensabile introdurre una clausola di salvaguardia che garantisca ai comuni per tutto il periodo transitorio un livello di entrate almeno pari al 2010, prima dei tagli; e servono altre basi imponibili, per esempio una compartecipazione all'Irpef come quella ottenuta dalle province, oppure la service tax proposta dal Pd. Senza questi elementi, difficilmente il nostro parere sul federalismo municipale sarà positivo». Dopo settimane di tira e molla in attesa di chiarimenti che non sono arrivati, i comuni mettono le carte sul tavolo e dettano le condizioni alla vigilia della ripresa dei lavori della bicamerale sul federalismo municipale. Angelo Rughetti, segretario generale dell'Anci, ci tiene a rimanere sul piano tecnico, ma le ricadute politiche dei suoi ragionamenti sono evidenti.

I comuni sono stati i primi fautori di un'autonomia basata sul fisco immobiliare. Il decreto attuativo segue questa impostazione. Che cosa c'è che non va?

I numeri mostrano un rischio elevatissimo: quello di affidare ai comuni una base di entrata troppo sottile, e di lasciare a loro il cerino degli aumenti fiscali. In quel caso la leva fiscale non verrebbe usata per fare politiche autonome, sulla base di un patto con i cittadini, ma semplicemente per sopravvivere.

Chi rischia di più?

A livello macro rischia tutto il comparto, perché i tributi devoluti sono insufficienti. A livello micro rischiano di più i sindaci delle zone in cui il mercato è meno vivace e il catasto è meno aggiornato: è una situazione a macchia di leopardo, che non distingue Nord e Sud e penalizza soprattutto i piccoli comuni. Senza contare che il meccanismo pensato dal governo è esposto a problemi ulteriori, non tutti quantificabili.

Per esempio?

Alcune cifre stimate dal governo sembrano troppo generose. Il dato più evidente è l'emersione del nero grazie alla cedolare secca: al di là della discussione sui numeri, è evidente che, se tutto va bene, i primi risultati di emersione del sommerso ci saranno nel 2012, anche perché i comuni, a differenza dello stato, non possono far quadrare i conti con entrate future, promesse dalla lotta all'evasione. Non sembra un caso, poi, che la cedolare secca, promessa da anni, venga introdotta proprio nell'anno in cui il suo gettito passa ai comuni: sembra quasi un modo per trasferire il rischio sui sindaci. C'è poi un problema di sostenibilità della base imponibile pensata per l'Imu. La nuova imposta dovrebbe cancellare quasi tutte le agevolazioni che oggi l'Ici riserva agli enti ecclesiastici, alle onlus eccetera: siamo sicuri che questa impostazione regga alla prova dei fatti?

Come se ne esce?

È indispensabile trovare il modo di garantire il livello di finanziamento precedente ai tagli, com'è previsto dalla stessa manovra estiva approvata a luglio. Una strada possibile è quella di introdurre una compartecipazione Irpef. Nella trattativa con il governo, poi, le regioni hanno ottenuto la promessa a una profonda revisione dei tagli previsti per il 2012: è ovvio che questo impegno va esteso anche ai comuni.

Alcuni dei problemi che evidenziate, però, dovrebbero essere affrontati dal fondo di perequazione.

Come funzionerà? Come sarà alimentato? Proprio a questo scopo noi chiediamo la compartecipazione Irpef, che potrebbe aggirarsi sui 3-4 miliardi e garantire il riequilibrio. È un meccanismo delicato, che ha bisogno di un decreto ad hoc. Problemi simili riguardano la quota di compartecipazione dello stato ai tributi devoluti: noi chiediamo che sia fissata all'inizio, e non sia dinamica di anno in anno, in modo che il gettito aggiuntivo rimanga ai comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Angelo Rughetti. Anci

Energia

Per le bollette di luce e gas ritocchi contenuti

Jacopo Giliberto

Per Alberto Clô, uno dei più famosi economisti dell'energia, il 2011 non dovrebbe presentare sorprese per le Pmi. I costi tendono a salire, spiega, a cominciare dal fatto che «la Cina è diventata il primo consumatore di energia», ma in Italia i contraccolpi non dovrebbero essere vistosi. Un rimedio, comunque, è la liberalizzazione: le imprese possono scegliere il fornitore più conveniente, anche se non sempre è facile stabilire la soluzione contrattuale meno costosa.

Come scenario generale, la «leggera ripresa dei consumi mondiali concentrata nei paesi emergenti, combinata con i fattori finanziari e valutari, è bastata perché i prezzi prendessero a crescere: con il rischio che l'uscita dalla recessione possa riacutizzare la "tempesta energetica" che essa ha congelato ma non ha risolto nelle determinanti strutturali». Morale? «C'è il rischio che di fronte a solidi segni di ripresa i prezzi possano schizzare all'insù».

Per il greggio i ricercatori del centro studi Rie guidato da Clô prevedono una crescita a livelli medi sugli 85 dollari al barile ed è poco probabile (ma non da escludere) una crescita dei prezzi a tre cifre come previsto da Goldman Sachs. Per benzina e gasolio, dopo i rincari (a metà dicembre a 851 dollari la tonnellata sulla benzina), l'economista dice che «fatti salvi eventi eccezionali, prevediamo che le tensioni sul mercato possano attenuarsi».

Per quanto riguarda l'Italia, nel 2010 la domanda di gas dovrebbe chiudere sugli 82-83 miliardi di metri cubi e «per tornare al livello pre-crisi sugli 86 miliardi ci vorranno ancora due-tre anni», osserva Clô. Secondo stime dell'Autorità dell'energia, il peso delle molto convenienti importazioni spot potrebbe essere raddoppiato nel 2009 al 14 per cento. «Fare affidamento sui prezzi spot - ricorda l'esperto - è comunque molto rischioso, come alcuni operatori stanno amaramente sperimentando, data la loro forte volatilità. Chi elogia la stabilità dei prezzi per propagandare altre fonti (nucleare) dovrebbe coerentemente tenerne conto».

Secondo Clô le bollette di luce e gas subiranno ritocchi all'interno di oscillazioni abbastanza contenute: «L'Autorità dell'energia ha stabilito un incremento dell'1,3% dei prezzi del gas per il primo trimestre 2011. Un ulteriore lieve aumento è ipotizzabile per il secondo trimestre, mentre nel secondo semestre i prezzi, secondo le previsioni Rie, potrebbero stabilizzarsi. Più complesso è delineare i movimenti del prezzo dell'elettricità. Per il primo trimestre 2011 l'Autorità ha calcolato una lieve diminuzione dello 0,2%».

C'è sempre la risorsa delle forniture come consumatore libero, ma «non esiste una regola generale, data l'ampia articolazione delle offerte, segno che la concorrenza - acuita dal surplus d'offerta - si va rafforzando. Per scegliere bene - suggerisce Clô - il cliente dovrebbe disporre di informazioni come i profili di prelievo e ciò ha spinto i consumatori a privilegiare il prezzo fisso, perché dà maggiori certezze, anche se poi è difficile capire l'effettivo risparmio. Il consumatore avveduto ha comunque opportunità di risparmio: al netto delle imposte, fino al 7-8% per l'elettricità e al 3% per il gas rispetto al prezzo finale stabilito dall'Autorità».

Inutile sperare oggi in un effetto taglia-bollette del nucleare. «Dipende dall'effettivo livello dei costi, specie di investimento; dal costo delle fonti alternative, specie il metano; dalle garanzie a protezione degli investimenti che dovrebbero essere concesse nell'interesse del paese e non tradursi in rendite per pochi». Quindi? «Il discorso è molto più complesso di quanto appaia nei "consigli per gli acquisti" della campagna pubblicitaria di questi giorni. Se a crederci sono gli investitori che rischiano del loro, nulla quaestio; ma se a pagare sono i consumatori, sono loro a rischiare lo scacco matto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUMERO

+1,3%

L'incremento dei prezzi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tributi. Da febbraio scattano i rincarati introdotti dalla legge di stabilità

Ravvedimento Ici con costi progressivi

La novità contrasta con il principio del «favor rei»

Maurizio Fogagnolo

La scadenza del saldo Ici 2010 e la conseguente apertura dei termini per il ravvedimento operoso mettono i comuni di fronte alla necessità di applicare le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2011 in questa materia.

Con l'intento di rendere meno allettante il ricorso al ravvedimento (che dal 2010 - complice anche la riduzione all'1% annuo del tasso di interesse legale applicabile ai tardivi pagamenti spontanei - era di fatto diventato una procedura ordinaria per dilazionare il pagamento delle imposte), la legge di stabilità ha infatti ridotto le agevolazioni di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, rispetto a quelle introdotte dall'articolo 16, comma 5 del Dl 185/2008, convertito in legge 2/2009. È stato stabilito che - a decorrere dal 1° febbraio 2011 - la sanzione dovrà essere ridotta a un decimo del minimo, anziché a un dodicesimo, nei casi di omesso versamento, se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; a un ottavo del minimo, anziché a un decimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Anche se l'applicabilità delle nuove sanzioni dovesse essere esclusa (si veda Il Sole 24 Ore del 20 dicembre), le novità sono senza dubbio efficaci sul ravvedimento operoso ai fini Ici, che i contribuenti potranno effettuare utilizzando ancora la riduzione a 1/12 nel caso di pagamento entro un mese dalla scadenza del saldo 2010 (da effettuare entro il 15 gennaio 2011), mentre a decorrere da tale data il ravvedimento dovrebbe essere effettuato con la riduzione della sanzione a 1/10 nel caso di pagamento effettuato entro il 31 gennaio 2011 e con la riduzione a 1/8 per il pagamento effettuato a partire dal 1° febbraio 2011 e fino all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

L'applicazione di queste nuove percentuali di riduzione delle sanzioni pone peraltro un problema di legittimità, in quanto contrasta con il principio di legalità dettato dall'articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/1997 (meglio conosciuto come principio del favor rei), il quale dispone che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Appare evidente che il contribuente il quale, al momento dell'omissione o del parziale versamento dell'Ici o di un altro tributo dovuto nel 2010, avrebbe potuto ravvedersi con l'applicazione delle riduzioni più favorevoli previste prima della modifica introdotta dalla legge di stabilità, dovrebbe poter continuare a ravvedersi applicando tale riduzione anche dopo il 1° febbraio 2011, e non invece dando applicazione alle nuove percentuali di riduzione che, in quanto meno favorevoli al contribuente, diventeranno di fatto applicabili solo alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Per tale ragione, appare necessario che i comuni, al pari di tutti gli altri enti impositori, nell'informare i contribuenti della possibilità di avvalersi delle nuove percentuali di riduzione delle sanzioni introdotte dalla legge di stabilità, comunichino correttamente le sanzioni applicabili al ravvedimento, al pari del tasso di interesse legale applicabile alle somme da versare in sede di ravvedimento (che dal 1° gennaio 2011 è stato elevato all'1,5%, in luogo dell'1% annuo applicabile nel 2010), per evitare la successiva presentazione di istanze di rimborso, nel caso in cui il contribuente dovesse versare somme più elevate, dando automatica applicazione alle nuove percentuali di riduzione delle sanzioni.

Le nuove modifiche apportate al sistema del ravvedimento potrebbero infine rappresentare l'occasione per completare tale strumento, rendendolo utilizzabile non soltanto entro il termine massimo di un anno, bensì - a seguito dell'introduzione del cosiddetto ravvedimento "lungo", basato eventualmente anche su una sanzione più elevata di quella prevista per il pagamento spontaneo entro un anno - in ogni momento precedente a

quello in cui la violazione sia stata constatata dall'ente impositore. Al pari di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 bis del Dlgs 472/1997 per la regolarizzazione degli errori formali compiuti in sede di dichiarazione che non incidano sulla determinazione dell'imposta dovuta e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del comune. Tale modifica consentirebbe infatti di rendere il ravvedimento operoso un vero strumento di collaborazione con l'ente impositore, che oggi trova invece un limite inspiegabile nel termine annuale previsto per la correzione spontanea da parte del contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze e quote

1° febbraio

Dal 1° febbraio 2011 verranno applicate le nuove sanzioni, meno «vantaggiose» per i contribuenti ritardatari che decidono di ricorrere alla possibilità del ravvedimento operoso

1/10

La sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo, anziché a un dodicesimo, nei casi di omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza

1/8

Un ottavo del minimo, anziché un decimo, regolarizzando entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione o, in assenza di dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

1,5%

Il tasso di interesse legale applicabile alle somme da versare nel caso di tardivi pagamenti spontanei. Dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto un innalzamento rispetto all'1% annuo applicabile nel 2010

L'inquadramento. Orientamenti diversi tra Entrate e Territorio

Sui pannelli accatastati scatta l'applicazione dell'Ici

Due visioni diverse: Entrate e Territorio non concordano sulla natura dell'impianto fotovoltaico, inquadrato come bene mobile o immobile. L'agenzia delle Entrate considera questi impianti - sia su edifici sia a terra - come beni mobili. Lo hanno chiarito le circolari 46/E/2006 e 38/E/2010. Viene precisato che l'impianto fotovoltaico situato sul terreno non costituisce un impianto fisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono possono essere rimossi e posizionati in altro luogo.

Trattandosi di beni mobili spetta il rimborso Iva anche se l'impianto è costruito su terreni altrui in quanto l'investimento assume comunque la natura di bene ammortizzabile e non di spesa pluriennale (agenzia delle Entrate risoluzione n. 179 del 27 dicembre 2005). Peraltro, alcuni uffici periferici dell'Agenzia non riconoscono il diritto al rimborso Iva per gli impianti realizzati su immobili di terzi.

Ai fini catastali, invece, l'agenzia del Territorio ha precisato con la circolare 3/T del 6 novembre 2008 che si tratta di strutture posizionate permanentemente al suolo e quindi assimilate per analogia di funzione alle turbine delle centrali idroelettriche. Quindi gli impianti fotovoltaici vanno accatastati nella categoria D/1 opifici. Questo sia nel caso in cui siano posizionati a terra, sia nel caso in cui siano collocati su edifici.

L'accatastamento ha rilevanti conseguenze in quanto influisce sulla procedura catastale e di conseguenza comporta l'applicazione dell'Ici (Corte di cassazione sezione tributaria 27 ottobre 2009, n. 22690).

Il valore dei pannelli viene stabilito generalmente in 100 euro al metro quadrato, da cui emerge una rendita di 2 euro al metro quadrato; la rendita diviene quindi la base di calcolo per la determinazione della base imponibile ai fini dell'Ici. Quando l'impianto è a terra, l'agenzia del Territorio annulla il reddito dominicale e agrario definendo il terreno sottostante l'impianto «ente urbano». Circostanza, quest'ultima, che richiede che l'impresa agricola disponga di altro terreno per potersi imputare ai fini del reddito una rendita catastale. Peraltro, gli impianti realizzati dalle imprese agricole, ancorché accatastati, non sono soggetti a Ici in quanto beni strumentali all'esercizio delle attività indicate all'articolo 2135 del codice civile (articolo 9 DI 557/93).

Quando l'impianto fotovoltaico viene realizzato da un soggetto diverso dal proprietario del fabbricato si rende necessario stipulare un contratto di diritto di superficie. Ciò consente al superficiario di concedere eventuale ipoteca all'istituto di credito che eroga il finanziamento. Prima di procedere alla stipula del rogito, però, è necessario accatastare il lastrico solare (che viene iscritto in catasto con rendita zero) per non rendere nullo l'atto notarile di trasferimento (articolo 19, comma 14, DI 78/2010).

G.P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le posizioni

1LE ENTRATE

Secondo le circolari 46/E/2006 e 38/E/2010, l'impianto fotovoltaico deve essere considerato come bene mobile: quindi, l'ammortamento avviene al 9% e la durata minima del contratto di leasing è sette anni e mezzo

2IL TERRITORIO

Secondo la circolare 3/T/2008, gli impianti fotovoltaici sono assimilati alle turbine delle centrali idroelettriche e come tali vanno accatastati nella categoria D/1 come «opifici» e sono soggetti a Ici

Incentivi alle rinnovabili. Il business plan deve considerare il prelievo applicato ai contributi erogati dal Gse e ai ricavi derivanti dalla cessione

Il fisco pesa le tariffe del fotovoltaico

Il trattamento del nuovo conto energia dipende dalle caratteristiche del titolare e dell'impianto

Gian Paolo Ranocchi

Giovanni Valcarengi

Il conto energia 2011-2013 è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio scorso, con le nuove tariffe incentivanti. Per privati e imprese è il momento di valutare entrate e uscite degli impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: punto decisivo di ogni business plan è il trattamento fiscale dei ricavi (incentivi pubblici e ricavi da cessione).

Le voci d'entrata

Ai fini fiscali occorre distinguere i diversi proventi che derivano dalla produzione di energia fotovoltaica. La principale entrata per il titolare dell'impianto è la tariffa incentivante, che remunera tutta l'energia prodotta (consumata o ceduta alla rete, non fa differenza). La tariffa è riconosciuta dal Gse in base alle regole del Dm 6 agosto 2010 e dipende dalle caratteristiche dell'impianto, dalla sua potenza e dalla data di entrata in funzione. È versata per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimane costante per tutto il periodo.

Oltre alla tariffa incentivante, il soggetto che non utilizza direttamente l'energia prodotta o ne produce in sovrabbondanza rispetto ai propri consumi, può valorizzarla attraverso due modalità alternative: lo scambio sul posto (per gli impianti fino a 200 kW) o la vendita (tramite il ritiro a prezzo fisso da parte del Gse o tramite la cessione sul mercato).

I pannelli formato-famiglia

L'utilizzo dell'impianto per soli fini privati si verifica quando il soggetto produce energia elettrica esclusivamente per usi domestici. Al riguardo occorre distinguere tra impianti di piccola dimensione (fino a 20 Kw) e di maggiore dimensione (oltre 20 Kw).

Se l'impianto di piccola taglia è posto al servizio dell'abitazione, si presume che esso sia utilizzato in un contesto privatistico con la conseguenza che l'energia prodotta in eccesso non concretizza mai lo svolgimento di un'attività commerciale abituale.

In questo caso, la tariffa incentivante è fiscalmente irrilevante, così come il contributo in conto scambio versato dal Gse al privato: da notare che per gli impianti di piccola taglia lo scambio sul posto è sempre l'opzione più vantaggiosa, anche per questi profili fiscali. Viceversa, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia non autoconsumata rilevano come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir): in questa nozione rientra anche la liquidazione delle eccedenze nello scambio sul posto, il che spiega perché - nel caso di piccoli impianti - sia buona norma non sovradimensionarli rispetto ai consumi della famiglia.

Se l'impianto di piccola dimensione non è posto al servizio dell'abitazione, l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi si considera ceduta nell'ambito di un'attività commerciale con tutte le conseguenze del caso.

Per gli impianti di maggiore dimensione, cioè di potenza superiore a 20 kW, è da ritenere che l'energia prodotta in eccesso e venduta configuri fisiologicamente l'esercizio di impresa commerciale indipendentemente dalla destinazione dell'impianto ai bisogni energetici dell'abitazione.

Le imprese

Nella categoria "imprese" rientrano i contribuenti per i quali la produzione di energia costituisce l'oggetto principale dell'attività e quelli che esercitano una diversa attività commerciale, ma utilizzano prioritariamente l'energia prodotta nell'ambito di tale attività, cedendo quella in esubero. In tali casi l'impianto utilizzato costituisce bene strumentale per l'attività.

In questo contesto la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo e rileva come contributo in conto esercizio ai fini della tassazione delle imposte dirette e del Irap. La stessa sarà inoltre interamente soggetta a ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dall'attività di vendita di energia (compresa la liquidazione delle eccedenze nello scambio sul posto) concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile ai fini Ires/Irpef e Irap e sono da assoggettare a Iva.

I professionisti

L'impianto può anche essere realizzato da esercenti l'attività professionale. Anche in questo caso occorre operare dei precisi distinguo:

- se l'impianto è utilizzato esclusivamente per le esigenze di lavoro autonomo, i contributi corrisposti a titolo di tariffa incentivante per l'energia prodotta e utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività, non possono considerarsi rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (si tratta, infatti, di contributi erogati per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- se l'impianto è utilizzato per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e per la vendita di energia non autoconsumata, si configura un'attività commerciale da gestire con contabilità separata secondo l'articolo 36, comma 2, del Dpr 633/72 e con tutte le conseguenze del caso sul piano reddituale;
- se l'impianto è utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e per esigenze personali il costo potrà essere ammortizzato nella misura del 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/

norme/documenti

Il Dm sul conto energia

La modalità. Per procedere con l'invio all'Uif

Da maggio la comunicazione diventa solo telematica

LA PREPARAZIONE Cinque mesi di tempo per testare il tracciato nel formato elettronico e organizzare i nuovi contenuti

Massimo Longhi

Da maggio cambiano le modalità di segnalazione delle operazioni sospette (Sos), che diventeranno così solo telematiche. Gli operatori hanno a disposizione cinque mesi di tempo per prepararsi e per adeguare le procedure in modo da testare il nuovo tracciato in formato Xbrl. Per i destinatari che non dispongano delle strutture informatiche necessarie all'elaborazione e al caricamento dei tracciati è prevista l'istituzione di un apposito data-entry sul portale della Banca d'Italia.

Rispetto all'attuale software Sos, le informazioni saranno più organizzate e complete. In particolar modo per quanto riguarda i soggetti coinvolti.

Oltre al cliente, ai suoi delegati e alle controparti, dovrà essere riportato l'eventuale titolare effettivo e potranno essere indicate eventuali persone che appaiano collegate, ad esempio per aver sistematicamente presenziato all'esecuzione delle operazioni. Può essere il caso del consulente che assiste il cliente. Possono essere anche indicate altre persone direttamente coinvolte nell'operatività, come familiari, o soci.

Per identificare la natura dell'operazione segnalata è introdotto un apposito elenco di tipologie specifiche per i professionisti.

È inoltre richiesto di precisare se la segnalazione è riconducibile a uno degli schemi di comportamento anomalo diffusi dal l'Uif (unità di informazione finanziaria) in materia, tra l'altro, di evasione dell'Iva intra Ue, imprese in crisi, usura, scudo fiscale. Sono previste tre categorie di segnalazione relative a:

e riciclaggio;

r finanziamento del terrorismo;

t proliferazione di armi di distruzione di massa.

Quest'ultima non è una novità, ma probabilmente pochi destinatari della legge antiriciclaggio potrebbero averne completa cognizione. La segnalazione delle operazioni sospette di proliferazione trova origine in un provvedimento dalla Banca d'Italia del 27 maggio 2009. L'obbligo è imposto ai soli intermediari. Non ai professionisti e neanche agli operatori non finanziari.

È richiesto che nella segnalazione siano riportati eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi, o amministrativi, connessi al fatto. Il massimo dettaglio è richiesto quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e «in particolare quando la conoscenza dell'esistenza di un provvedimento abbia costituito l'origine stessa della segnalazione».

La mera conoscenza di un provvedimento non legittima, di per sé, e in assenza di altri elementi, una segnalazione. Ciò vale, in particolare, per i provvedimenti contenuti nelle numerosissime richieste delle indagini finanziarie ai sensi dell'articolo 32 del Dpr 600/73 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), di cui gli intermediari hanno conoscenza.

Nel futuro tracciato, ogni segnalazione sarà caratterizzata da un attributo che evidenzia se il soggetto che procede ha richiesto un provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge antiriciclaggio.

In questo senso, sarebbe opportuno che, tramite il portale web, fossero fornite agli operatori indicazioni su modalità di contatto rapido e informale ai fini della richiesta di valutazione di provvedimenti di sospensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMERI NON CONDIVISI

Federalismo difficile «contro» i comuni

In politica, i numeri non hanno mai la solida certezza che acquistano quando sono stampati in un libro di matematica. Sul federalismo, però, l'assenza di numeri condivisi rischia di far impazzire la maionese della riforma più importante di questo tormentato scorcio di legislatura. Alle critiche sollevate la scorsa settimana dallo studio del Pd sugli effetti disomogenei nelle città, la maggioranza ha risposto (con qualche ragione) che i meccanismi di riequilibrio, pensati nella riforma, servono proprio a evitare che alcuni sindaci restino in braghe di tela.

La questione sollevata oggi dall'Ifel, cioè l'istituto degli enti locali nominato «partner scientifico» dai decreti attuativi, è più pesante: il problema, dicono le tabelle, è che i fondi assegnati ai comuni sono troppo scarsi e troppo incerti, le stime del governo (sull'emersione del nero negli affitti e sulle dinamiche del mattone) sono troppo ottimistiche, la perequazione è ancora troppo confusa.

Sono critiche «di parte»? Può darsi, ma, come mostra l'esperienza recentissima della trattativa fra governo e regioni, senza basi condivise non si va avanti, e il gioco dei sospetti incrociati può essere letale: è difficile pensare di fare il federalismo contro i diretti interessati.

Missioni. Le indicazioni della Corte conti

Anche i segretari senza rimborsi auto

LA REGOLA La norma introdotta dalla manovra estiva rende inefficaci le previsioni contenute nei contratti delle categorie

Raffaele Cusmai

Le misure per frenare la spesa pubblica introdotte dalla manovra estiva sui costi di missione per il personale statale (articolo 6, comma 12 del DI 78/2010) - implicano l'automatica disapplicazione delle norme in materia contenute nei contratti collettivi nazionali del personale delle autonomie locali, anche per l'utilizzo del mezzo proprio.

Così, in base a quanto indicato nel parere 171/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, non può essere riconosciuto alcun rimborso per le spese di viaggio anche a favore dei segretari comunali e provinciali, titolari di segreterie convenzionate, nei casi in cui usino il proprio mezzo di trasporto nell'espletamento delle funzioni di servizio. Il rimborso in questione, anche se espressamente previsto dal contratto dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 (che riconosce al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili), soggiace in via generale ai limiti di spesa che il legislatore nazionale ha posto anche agli enti locali, in funzione di coordinamento di finanza pubblica. Sul punto il comma 12 dell'articolo 6 del DI 78/2010 si applica infatti anche a questi ultimi, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pa, individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

D'altra parte, come evidenziato dalla Corte, la norma stessa contempla specifiche e dettagliate ipotesi - tra le quali non è inclusa quella che qui interessa - escluse dal rispetto dei limiti di spesa; configura, quale illecito disciplinare e fonte di responsabilità erariale, gli atti e i contratti posti in essere in violazione di tali limiti di spesa; indica la perdita di efficacia delle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».

Considerate pertanto le generali finalità del legislatore, ricorrono, nel caso esaminato dalla sezione, i requisiti di analogia fra le norme di legge disapplicate per i dipendenti statali e l'articolo 47, comma 4, del Ccnl dei segretari comunali e provinciali, riferendosi ambedue le disposizioni all'ammissibilità, previa autorizzazione, dell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto. Non essendo coerente consentire la permanenza di un differente regime giuridico in caso di situazioni con caratteristiche analoghe, proprio alla luce della ratio sottesa all'imposizione dei nuovi vincoli alla spesa.

Tuttavia, in modo del tutto residuale, l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per ragioni esclusive di convenienza economica deve ritenersi ammissibile sia in considerazione del fatto che la norma in tal senso (articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417) non risulta disapplicata, sia in ossequio ai generali principi di buon andamento e di sana gestione, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, per esempio se l'uso del proprio mezzo di trasporto consenta un risparmio, nel senso di evitare ulteriori spese di vitto ed alloggio, fermo restando che tale autorizzazione, nell'attuale contesto delle misure per il contenimento strutturale della spesa, non comporta in ogni caso il rimborso delle spese connesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio agli sconti. Aliquota massima per le case concesse ai parenti, oggi esenti

Incognita sugli immobili di chiesa e onlus

Siamo certi che si possano tassare senza battere ciglio gli immobili di onlus ed enti ecclesiastici e gli appartamenti concessi in uso gratuito a un familiare o a un parente, che oggi sono esenti? Siamo sicuri che l'introduzione della cedolare secca darà una botta immediata ai contratti in nero, duratura tradizione di tanti appartamenti italiani dati in affitto? E che il mercato del mattone riprenda a far crescere le basi imponibili a un ritmo apprezzabile?

L'analisi dei tecnici Ifel offre la stessa risposta, negativa, a tutte queste domande, ciascuna delle quali vale miliardi. Tanta incertezza non è immotivata: nei piani disegnati dal decreto legislativo sul fisco municipale il passaggio ai sindaci del fisco immobiliare coincide con una riforma strutturale del prelievo che introduce la tassa piatta sugli affitti, prevede (dal 2014) forti sconti sulle compravendite e cancella esenzioni storiche, finora difese dal governo anche contro le contestazioni europee.

Proprio il capitolo esenzioni solleva uno dei dubbi più importanti sulle cifre in gioco nel ballo del mattone. L'imposta municipale sul possesso descritta nel decreto attuativo non salverebbe più dai versamenti gli immobili degli enti ecclesiastici e quelli delle onlus, e cancellando le assimilazioni all'abitazione principale chiederebbe addirittura l'aliquota massima ai proprietari delle case concessi gratis a parenti e familiari. Secondo i calcoli Ifel, l'ingresso di questi immobili nella platea del mattone tassabile aumenterebbe la base imponibile di 171,5 miliardi, che con un'aliquota del 7,35 per mille (media fra l'ordinaria del 10,6 e l'agevolata del 5,3 per mille desumibile dai dati Copaff) produrrebbero un gettito da 1,26 miliardi all'anno. È tutto da dimostrare, però, che questi soldi possano davvero arrivare nelle casse dei comuni. I sindaci, per esempio, dovrebbero bussare alla porta di neo-contribuenti che svolgono attività sociali (le onlus) e che dal loro immobile non traggono profitto; resta da vedere, poi, se il cambio di rotta in chiave «ultra-laica» sul trattamento degli immobili della Chiesa (su cui anche l'Unione europea sta continuando a indagare) sarà davvero sostenibile politicamente. Anche l'Ici originaria, come ricordano gli stessi amministratori locali, all'inizio non prevedeva le esclusioni e gli sconti imbarcati nel tempo.

Ancora più urgente è la questione della cedolare, che secondo i piani del governo continua a vedere il proprio debutto nel 2011. La sfida, in quel caso, è l'emersione del «nero», aiutata dalle maxi-sanzioni previste per chi si sottrae: l'evasione, però, non è uguale dappertutto, e ci sono ampie zone del paese dove il recupero del sommerso, anche se stimato con generosità, non riesce a pareggiare i conti con l'abbattimento dell'aliquota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I calcoli degli enti locali sugli effetti della riforma

L'allarme dei sindaci: con il federalismo rischio da 2,5 miliardi

I conti non tornano. Il decreto attuativo del federalismo fiscale allarma i sindaci soprattutto dopo l'analisi effettuata dall'Ifel, la fondazione per la finanza locale targata Anci, sulle tabelle del ministero dell'Economia e della commissione per l'attuazione della riforma. A conti fatti, tra il 2011 e il 2012, i comuni potrebbero ritrovarsi con due miliardi e mezzo di euro in meno, in pratica un decimo dell'intera posta in gioco. E il conto potrebbe essere ancora più salato per i primi cittadini se le stime del governo sul gettito dei nuovi tributi locali - ad esempio, l'emersione degli affitti in nero con la cedolare secca - dovessero, alla prova dei fatti, dimostrarsi troppo ottimistiche. In particolare, i dubbi si concentrano soprattutto sui reali effetti anti-evasione della cedolare e sull'addio alle esenzioni ipotizzato dal decreto attuativo. Il nuovo fisco immobiliare, infatti, secondo il progetto non dovrebbe salvare dai versamenti gli immobili di enti ecclesiastici e Onlus e nemmeno le case concesse a titolo gratuito a parenti e familiari.

Trovati u pagina 7

ANCI RISPONDE

Concorrenza sull'acqua: la Consulta fissa i paletti La sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2010, n. 325 sancisce la legittimità dell'impianto dell'articolo 23-bis del decreto legge 112/2008, convertito in legge 133/2008 (il testo originario e quello modificato dall'articolo 15 del decreto Ronchi), tranne nella parte che prevede l'assoggettamento dei soggetti "in house" al patto di stabilità interno, e dichiara illegittime alcune disposizioni regionali in materia di servizio idrico.

Nel corso della lunga e complessa disamina la Corte affronta i principali argomenti della riforma e sancisce l'omologia fra servizio di interesse economico generale (Sieg) di derivazione comunitaria e servizio pubblico locale (Slp) di rilevanza economica, concetto interno. Ribadisce quindi la competenza esclusiva dello stato in materia di tutela della concorrenza (che prevede la rilevanza economica del servizio idrico) nonché la conformità del regime transitorio dell'articolo 23-bis e dispone che gli enti infrastatali non possono, soggettivamente e a loro discrezione, decidere sulla rilevanza economica del servizio.

I principi statuiti in questo caso dalla Consulta appaiono in controtendenza rispetto a precedenti pronunce della stessa corte sulla competenza concorrente regionale in materia di servizio pubblico locale e non del tutto in linea con la normativa comunitaria. Si tratta comunque di una pronuncia molto complessa, non priva di profili controversi, che richiede una lettura molto accurata.

Antonio Di Bari

Nessun divieto per le società del gas La distribuzione del gas

Il divieto di cui all'articolo 14, comma 32, DI 78/2010 trova applicazione anche per le società del settore gas e in particolare della distribuzione?

L'articolo 14, comma 32, del DI 78/2010, recante disposizioni in materia di società partecipate dagli enti locali, ha una portata di significativa rilevanza per gli assetti erogativi dei servizi e delle attività da parte dei comuni, oltre che per il loro patrimonio. Tenendo pertanto conto dell'opportunità di una sua lettura prudentiale in relazione a detti assetti, occorre considerare l'incipit dello stesso comma, per il quale resta «fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Per questa ultima disposizione: a) «È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza»; b) l'ente può costituire (e detenere partecipazioni) società per la gestione dei servizi pubblici locali, ossia servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Si è dunque del parere che il citato articolo 14, comma 32, non risulti applicabile alle società gerenti il servizio di distribuzione del gas.

La società in house

Un Comune di 3.800 abitanti, dopo il DI 78/2010, può costituire una Srl posseduta al 100% dal Comune stesso? La prima parte del comma 32, articolo 14, DI 78/2010, che pone espresso divieto in tal senso, deve considerarsi immediatamente applicabile?

Ai sensi del DI 78/2010, i Comuni fino a 30mila abitanti non possono costituire società. In tale divieto si ritiene debba essere compreso anche il caso indicatoci, fatto salvo quanto potrà emergere da eventuali interpretazioni ufficiali e dal previsto regolamento ministeriale.

Sono infatti da evidenziare, al momento, alcune difficoltà applicative visto il riferimento, compreso nella norma, a quanto disposto dall'articolo 3, comma 27 e seguenti, della legge 244/2007, per il quale, secondo una linea interpretativa, sarebbe comunque salva la possibilità di costituire società per la produzione di servizi di interesse generale anche per gli enti con meno di 30mila abitanti.

Il previsto intervento regolamentare dovrebbe certamente stabilire i criteri per la dismissione delle partecipazioni vietate, definire eventuali ulteriori ipotesi di esclusione dal divieto e, presumibilmente, fornire elementi utili per superare le accennate difficoltà.

L'affidamento

Si deve affidare il servizio di allestimento, rimozione e pulizia seggi, installazione e rimozione tabelloni elettorali. Negli ultimi anni tali attività sono state svolte dalla società costituita dall'Ente a totale capitale pubblico. È obbligatorio invitarla alla procedura negoziata o non può partecipare?

La procedura negoziata è disciplinata dagli articoli 56 e 57 del Dlgs 163/2006 e in particolare dal comma 6 di questa ultima disposizione (ove si tratti dell'ipotesi con previa pubblicazione di bando di gara). In particolare tale comma dispone che ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno 3 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei. I soggetti selezionati vengono invitati a presentare le offerte e viene scelto chi ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

La normativa non prevede che a tale procedura debba necessariamente partecipare la ditta precedentemente affidataria né che la stessa debba essere in ogni caso preventivamente esclusa anche se in applicazione del principio di rotazione previsto dalla norma dovrebbe consentirsi la partecipazione di soggetti diversi considerato che la stessa - a quanto riferito - sarebbe già risultata affidataria negli ultimi anni.

Susanna Camusso: «Ma il risultato del referendum andrà accettato»

Futuro difficile «Complicato sedersi di nuovo ad un tavolo con chi vuole cancellarci»
M. T.

«I lavoratori dovrebbero votare no all'accordo per Mirafiori, ma alla fine l'esito del referendum andrà accettato»: Susanna Camusso ribadisce la posizione della Cgil e si mostra preoccupata per le trattative future. «Se si è teorizzato che il referendum è sempre lo strumento di accertamento della volontà dei lavoratori allora bisognerà prendere atto del risultato anche questa volta e rispettare il voto, anche se vince il sì»: ad affermarlo è stata Susanna Camusso in un'intervista rilasciata ieri al "Corriere della Sera". Il segretario generale della Cgil ha comunque ribadito «il giudizio negativo sull'accordo di Mirafiori, che i lavoratori dovrebbero bocciare perché tocca materie indisponibili, come il diritto di sciopero o l'esclusione di un sindacato». Per il leader di Corso Italia i lavoratori «hanno di fronte una scelta difficile perché il referendum è stato presentato in definitiva come una scelta per il posto del lavoro. Ma l'accordo è sbagliato e il modello Marchionne rappresenta una privazione rispetto agli attuali due livelli contrattuali, nazionale e integrativo, e non va bene per un sistema produttivo frammentato come il nostro». Il ministro Sacconi, poi, «è stato complice dell'impresa invece che arbitro della trattativa». Per il segretario della Cgil, però sbaglia anche la Fiom quando parla di "Marchionne fascista" e "operai schiavi": «La Fiom alle volte esagera a interpretare se stessa come avanguardia. E invece non dobbiamo mai dimenticare che siamo un sindacato e che non possiamo esorcizzare le paure dei lavoratori semplicemente lanciando la palla più in avanti». Susanna Camusso ha comunque sottolineato che «non abbiamo certo bisogno di essere presi dalla frenesia scissionista che tanti problemi ha creato alla sinistra politica». Quanto al futuro, «ora è complicato anche pensare di sedersi di nuovo al "tavolo per la crescita" per fare un confronto con qualcuno che pensa che la Cgil debba sparire. Vogliamo capire di questo disegno che cosa ne pensano Confindustria, Cisl e Uil».

Foto: Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso

POLITICA INTERNA IL GOVERNO ALLA PROVA

Federalismo, ultimatum di Bossi "O passa a gennaio o alle urne"

Il Senatùr: il tempo delle chiacchiere è finito, non voglio scherzi Calderoli indica la data del 27 marzo per il voto. Il Pdl: un errore dare scadenze rigide Polemici Cicchitto e Napoli. Il finiano Briguglio: il Carroccio apra un confronto su tutto (a. d'a)

ROMA - Adesso l'aut aut della Lega a Berlusconi si arricchisce di date e contenuti: se entro il 27 gennaio non avrà incassato il via libera al federalismo fiscale dei municipi, il Carroccio staccherà la spina al governo e non resterà che andare al voto. Con le urne da allestire per il 27 marzo. L'ultimatum al premier Silvio Berlusconi arriva dal leader del Carroccio che ieri sera, da Ponte di Legno, ha ammonito: «I giorni clou saranno quelli tra il 17 e il 23 gennaio: questa è l'ultima occasione per il federalismo. O l'ultima occasione per votare. Il tempo delle chiacchiere è finito». L'ultimatum a Berlusconi del Senatùr è in perfetta sintonia con l'esternazione di Roberto Calderoli che ha passato gli ultimi giorni a lavorare sul federalismo anche con i tecnici di Tremonti.

«Se non si fa il federalismo - avverte il ministro della Semplificazione - la legislatura non ha più senso e quindi si va al voto anticipato». Dopo le minacce, tuttavia, Bossi s'è dimostrato ottimista. Dopo aver ribadito di essere «amico» del Cavaliere («Scherzi non ne faccio - precisa il leader leghista - ma non voglio che me ne facciano gli altri»), e di non temere "trappole" dal ministro dell'Economia («Tremonti non ha bisogno di fondare un partito politico, che bisogno ha di spaccarsi la testa?»), s'è detto convinto che «il federalismo passerà a marzo». E che dunque «ci sono poche probabilità che ci siano elezioni a marzo». La Lega presenta quindi il conto al premier che a dicembre aveva ottenuto il sostegno del Senatùr a patto che - appunto entro gennaio - fosse in grado di trovare quei deputati necessari ad allargare la risicata maggioranza alla Camera. «Come ha ripetuto Bossi la via maestra sarebbe stata il voto - testimonia Calderoli - ma abbiamo voluto ascoltare Berlusconi che ci ha ripetuto che i numeri ci sono».

Uscita indigesta al Pdl che per bocca del capogruppo alla Camera Cicchitto, pur notando come sia «sacrosanto sollecitare l'approvazione del federalismo», bacchetta la Lega: «Definire il giorno e l'ora nella quale tutto ciò deve essere fatto può valere come sollecitazione polemica, non come scadenario».

Il dubbio che si insinua tra i berlusconiani è che l'uscita di Calderoli non lasci molte alternative alle elezioni anticipate. Come testimonia il numero due del Pdl a Montecitorio Osvaldo Napoli: «L'accelerazione che ogni tanto arriva dagli amici del Carroccio mi dà l'impressione di motivazioni per anticipare le elezioni».

Ma Calderoli risponde al Pdl: «Non è la Lega a fissare le date per il federalismo, lo fanno la legge e i regolamenti parlamentari, che impongono il parere sul quarto decreto entro il 28».

Partono all'attacco i finiani.

Per Carmelo Briguglio Futuro e libertà «non è disponibile agli aut aut del Carroccio a cui interessa solo mettere in sicurezza il federalismo fiscale e fare cassa in termini elettorali per poi tornare ad appiattirsi su Berlusconi». Per l'esponente futurista se la Lega vuol parlare di federalismo prima deve confrontarsi con il terzo polo su tutti gli altri temi. Dal canto suo l'Italia dei valori vede il voto più vicino e esorta il centrosinistra a prepararsi alle urne.

Foto: IN TRINCEA La Lega chiede a Berlusconi garanzie sul percorso parlamentare del federalismo.

Nelle foto i tre ministri Calderoli, Bossi e Maroni.

In basso, il dg della Rai Mauro Masi e Angela Buttiglione

ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA E POLITICA

"In Italia i mutui più cari d'Europa"L'allarme dei costruttori: 9 mila euro di costi extra per i tassi troppo alti
BARBARA ARDÙ

ROMA - Sono in Italia i mutui più cari d'Europa. Lo denuncia l'Ance. Messi al tappeto dalla crisi, i costruttori edili puntano il dito anche contro il caro mutui, che secondo loro finisce per costituire un ostacolo alla ripresa del mercato immobiliare.

Sotto accusa le banche, che rispetto agli altri Paesi della Ue, finiscono per far pagare di più i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione. Per dimostrarlo l'Ance ha preso come base di riferimento i tassi sui mutui alle famiglie della Bce e ha ipotizzato un finanziamento in Italia e Eurolandia pari a 150mila euro (durata di 25 anni). Quindi ha tirato le somme: il risultato è che lo stesso mutuo in Italia costa 9mila euro in più. Se sottoscritto a settembre, perché ad agosto la cifra arrivava a 17mila euro. Ma prendendo per buono settembre «è come se le famiglie italiane pagassero per dodici mesi in più rispetto a quelle europee», sottolinea l'Ance nel rapporto "Il credito nel settore delle costruzioni in Italia".

Comportamento che secondo l'associazione dei costruttori è poco giustificato perché «la rischiosità delle famiglie italiane è rimasta molto bassa dall'inizio della crisi a oggi, al contrario di quanto accaduto in molti Paesi europei, caratterizzati da un forte indebitamento individuale».

Un aspetto che non è sfuggito all'Abi, che nell'ultimo report di dicembre evidenzia come «l'incidenza delle sofferenze dei debitori famiglia si contiene all'1,5% del totale erogato».

Sotto accusa, secondo l'associazione dei costruttori, va messo il differenziale dei tassi di interesse tra Europa e Italia: mentre in Eurolandia a settembre i tassi medi sui mutui erano al 3,74%, in Italia la media era al 4,1%, con una differenza dello 0,36%. Un margine che a settembre, ammette l'Ance, si è ridotto, dopo il massimo di agosto (0,69%), ma che stenta a sparire. C'è una «resistenza a scendere dei tassi rispetto all'Irs 10 anni (il tasso base di indicizzazione)», scrive l'associazione, che ricorda come la stessa Banca d'Italia nella relazione annuale, abbia denunciato il più alto livello dei tassi.

Ma c'è di più, continua l'Ance.

Gli italiani non solo pagano rate più salate, ma spesso sono "costretti" ad assumersi rischi di cui farebbero volentieri a meno. «I tassi maggiormente richiesti dalle famiglie - scrivono i costruttori - sono il fisso e il variabile con cap (che ha un tetto che blocca gli aumenti ndr)». Le banche, accusa l'Ance, «continuano però a erogare più della metà dei mutui a tasso variabile». E dato che «le aspettative sui tassi sono al rialzo, da tempo si esprimono dubbi su questo comportamento che mina la solidità del mercato».

I numeri 12 UN ANNO DI RATE Un mutuo da 150mila euro costa a un italiano un anno di rate in più 3,74% IL TASSO A settembre i tassi medi in Eurolandia erano al 3,74%, in Italia al 4,1% 0,36% LA DIFFERENZA Era dello 0,36% il differenziale tra i tassi italiani ed europei (settembre) PER SAPERNE DI PIÙ www.ance.it www.crif.it

Il retroscena

Battaglia d'inverno sulle tasse locali la Lega cerca il dialogo con Pd e Idv

Decreti attuativi a rischio alla commissione Bilancio di Montecitorio
ALBERTO D'ARGENIO

ROMA - Bicamerale e commissione bilancio alla Camera. È su questi campi che si giocherà la battaglia finale per il federalismo fiscale e, di conseguenza, dopo l'ultimatum leghista per la sopravvivenza del governo. Il primo scontro sarà sul fisco dei municipi, il quarto decreto attuativo del federalismo made in Lega Nord. Dovrà essere portato a casa entro il 28 gennaio, termine inderogabile. E poi il treno federalista per i leghisti non si può fermare perché deve arrivare a destinazione entro il 21 maggio (eventualmente anche con le elezioni di mezzo), scadenza della delega per approvare tutti i testi attuativi. Che non sono pochi. Per ora il Carroccio è riuscito a farne approvare in via definitiva tre: Roma Capitale, fabbisogno standard di comuni e province e federalismo demaniale.

All'appello oltre al fisco municipale mancano cinque decreti: fisco regionale e provinciale, i costi standard della sanità, i premi e le sanzioni per gli amministratori, la politica di coesione e l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Tra questi provvedimenti il primo a dover incassare i pareri del Parlamento sarà appunto il fisco dei comuni. Ma dopo l'uscita dalla maggioranza dei finiani la strada per le camicie verdi è tutta in salita. Alla commissione Bicamerale presieduta da Enrico La Loggia l'asse Pdl-Lega non ha più la maggioranza: il pallottoliere indica un 15 pari.

«Poco male - assicura un big leghista - con il pareggio il governo è libero di andare avanti». I problemi arriveranno però dalle commissioni della Camera. Non tanto alla Finanze, dove Pdl e Lega hanno numeri confortanti, quanto alla Bilancio, dove l'eventuale asse Pd-Idv-Udc-Fli è in grado di mandare sotto il governo (maggioranza e opposizione contano 24 deputati a testa, ma il presidente - il leghista Giancarlo Giorgetti - non vota).

Per neutralizzare questo rischio si è già mosso Roberto Calderoli, "il mago" padano di regolamenti e voti a rischio che in autunno sul federalismo è riuscito ad incassare i voti dell'Idv di Antonio Di Pietro. Insieme ai suoi tecnici e a quelli di Tremonti tra Natale e Capodanno ha lavorato per venire incontro alle richieste dei partiti di opposizione che incontrerà singolarmente nei prossimi giorni (in agenda anche un vertice con la maggioranza).

Se il miracolo non dovesse riuscire per la Lega ci sarebbe una sola soluzione: «Il voto». Ma anche se supereranno lo scoglio i padani verificheranno se l'eventuale maggioranza alla Bilancio - fondamentale per i provvedimenti economici di Tremonti - sia stabile. Esempio: nelle prossime settimane la commissione di Montecitorio dovrà esaminare il decreto Milleproroghe e se non ci saranno garanzie che esca intatto (si teme che gli emendamenti dell'opposizione lo stravolgano) per il Carroccio la via d'uscita sarà ancora una sola, il voto. Secondo i vertici leghisti la strada migliore per assicurare federalismo e riforme sarebbe la formazione dei nuovi gruppi parlamentari che sta gestendo Berlusconi. E anche in questo caso un insuccesso del premier avrebbe un inevitabile esito, il voto. Con un asso nella manica che per ora i big della Lega tengono nascosto e che spiega l'ansia di portare a casa subito quanti più decreti attuativi possibile: il Carroccio è certo di poter andare avanti sui testi anche a Camere sciolte e di poter mantenere in vita la delega sul federalismo anche in caso di urne. In caso di vittoria elettorale la Lega cercherebbe di riprendere in mano i dossier e con circa un mese a disposizione tentare di incassare i decreti restanti entro il 21 maggio, coronando così il sogno federalista. 27 GENNAIO La verifica sulla tenuta della maggioranza chiesta dalla Lega parte il 17 gennaio e si chiude il 28, data ultima per l'ok al fisco municipale 27 MARZO È la data in cui per la Lega si dovrebbe eventualmente votare: il 27 marzo 1994 Berlusconi ottenne la sua prima vittoria elettorale 21 MAGGIO La scadenza dei decreti. Ma la Lega vuole incassare il possibile prima del voto e chiudere il pacchetto dopo l'eventuale vittoria elettorale 6 DECRETI Sono sei i decreti che mancano all'appello per la chiusura del

federalismo fiscale.

Tra questi i costi standard della sanità Il timing della legge PER SAPERNE DI PIÙ www.lega-nord.org
www.rai.it

IL RECORD EUROPEO NEL COSTO DEI PRESTITI CASA

Mutui, salasso italiano 9 mila euro più dell'Ue

I costruttori dell'Ance: «Così si blocca la ripresa immobiliare»

LUIGI GRASSIA

Siccome in Italia tutto costa più che nel resto d'Europa, ecco che ci troviamo a subire anche i mutui più cari: 9000 euro in più rispetto alla media. All'incirca è come se le famiglie italiane, quando quelle europee hanno già finito di rimborsare le rate, dovessero continuare a pagare per altri dodici mesi. Lo rileva l'Ance (associazione dei costruttori), preoccupata che questo costo extra ostacoli la ripresa del mercato immobiliare. La una simulazione prende come base di riferimento i tassi sui mutui alle famiglie per l'acquisto dell'abitazione della Bce, e in cui si ipotizza di sottoscrivere a settembre un finanziamento per l'acquisto della casa in Italia e nell'Eurozona di 150.000 euro per una durata di 25 anni. L'Ance protesta che la differenza a sfavore delle famiglie italiane è ingiustificata, perché «la rischiosità del prestito fatto a loro è rimasta molto bassa dall'inizio della crisi ad oggi, al contrario di quanto accaduto in molti Paesi europei, dove l'indebitamento individuale è molto forte». Mentre in Eurolandia a settembre i tassi medi sui mutui erano al 3,74%, in Italia la media era pari al 4,1%, con un differenziale dello 0,36%. E va già bene perché il margine a settembre si è ridotto, dopo aver raggiunto il massimo ad agosto (0,69%). Quello che più colpisce l'Ance, è «la resistenza a scendere (inelasticità) dei tassi d'interesse rispetto all'Irs 10 anni (tasso base di indicizzazione): il differenziale è aumentato sensibilmente», arrivando ad agosto a toccare un +1,9%.

Dichiarazione congiunta vincolante

L'ex coniuge resta solidale al Fisco

La separazione coniugale non elimina la responsabilità solidale insorta in conseguenza della presentazione di una dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 8 ottobre 2010 n. 20856. Il caso processuale. La Commissione tributaria regionale della Campania, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate, dichiara una signora non tenuta al pagamento di una cartella di pagamento per Irpef notificata al coniuge in conseguenza di un ruolo formato a carico di questo. Nella motivazione i giudici rilevano che la contribuente aveva presentato dichiarazione congiunta con l'ex coniuge unicamente per i redditi fondiari, mentre era del tutto estranea alla gestione e alla compartecipazione del coniuge in una cooperativa agricola che avrebbe generato un accertamento in capo a quest'ultimo per la percezione di redditi di capitale. Di modo che, chiamare la signora a rispondere di tali maggiori redditi determinerebbe la violazione di principi basilari dell'ordinamento giuridico, quali l'equità, l'eguaglianza e la capacità contributiva. In sostanza, secondo la Corte intanto può parlarsi di responsabilità fiscale in quanto si tratti di redditi denunciati e non anche di redditi omessi. Normativa di riferimento. La fattispecie è disciplinata dall'art. 17, ultimo comma, della legge 13/4/1977 n. 114, secondo cui qualora i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentino su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi i relativi accertamenti in rettifica aventi a oggetto i redditi di ciascuno di essi sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e la cartella Irpef è notificata al marito, fermo però restando che a seguito dei detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido. La sentenza. La Suprema corte avalla pienamente l'operato dell'ufficio, atteso che la responsabilità solidale dei coniugi opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato. A questo punto, il dubbio, certamente legittimo, è che la norma presti il fianco a una censura sul piano costituzionale, atteso che sembrerebbe frustrato il diritto di difesa. La Corte però sgombra subito il campo, rimarcando che la signora può impugnare autonomamente l'avviso di mora a lei notificato. A tale rilevante conclusione i giudici pervengono sottolineando che la dichiarazione congiunta è sempre una facoltà, che però, una volta esercitata, produce tutte le conseguenze in termini di costi e benefici previsti dalla legge, del tutto prescindere dalle vicende successive del matrimonio. A evitare peraltro che il citato diritto di difesa possa risultare in qualche modo compresso, la Cassazione afferma che anche nell'ipotesi in cui il marito non impugni l'avviso di mora a lui notificato l'obbligazione tributaria nei confronti della moglie non è affatto definitiva, potendo lei impugnare autonomamente l'avviso di mora, così da fare valere, in tale occasione, tutte le possibili ragioni in contrasto con la pretesa tributaria, tra le quali anche la mancata notifica diretta degli atti precedenti, tra i quali l'avviso di accertamento. La massima. La responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta e accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla presentazione della dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. © Riproduzione riservata

Costi di consulenza non capitalizzati

Costi di consulenza da imputare a conto economico. Se l'imprenditore, per ottenere il risultato di una ristrutturazione del debito si è fatto aiutare da terzi, i costi così sostenuti non possono essere capitalizzati. Questa un'altra indicazione chiara contenuta nel principio contabile. L'impresa in fase di ristrutturazione spesso si trova di fronte a oneri connessi alla stessa che possono essere di natura alquanto differente, quali a titolo di esempio: commissioni che possono essere eventualmente riconosciute direttamente al creditore quale contropartita delle concessioni dallo stesso ottenute; costi di consulenza professionale; commissioni e oneri per servizi finanziari; altri costi direttamente collegati all'operazione. Secondo il principio contabile una esemplificazione di tali oneri è la seguente: spese legali e notarili; compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano; compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano; compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa. Senza dimenticare che i contratti che possono essere stipulati tra i consulenti esperti di operazioni di ristrutturazione del debito e l'impresa debitrice possono prevedere forme di remunerazione «articolate», in cui «a fronte dell'attività prestata si riconosce, contemporaneamente, al professionista o ai vari fornitori di servizi un «compenso fisso» comunque dovuto (cd. retainer fee), a cui si aggiunge una «componente di remunerazione eventuale» (fissa o variabile) che è riconosciuta al verificarsi di alcune condizioni, normalmente coincidenti con la sottoscrizione dell'accordo e/o l'erogazione di nuovi fondi da parte del sistema bancario che porti alla ristrutturazione dei debiti e alla conseguente rinuncia dei creditori a parte di quanto agli stessi è dovuto (cd. success fee)». Ma a parte tutte queste qualificazioni e differenza tutti i costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito devono essere rilevati nell'esercizio di maturazione all'interno degli oneri straordinari del conto economico. Il principio contabile concede però nel caso in cui gli stessi siano di importo rilevante di evidenziare separatamente gli stessi all'interno del conto economico ricorrendo ad un apposito dettaglio informativo («di cui») della voce E. 21 «Oneri derivanti dalla ristrutturazione». Particolare attenzione deve essere posta con riguardo alle success fee da iscrivere nel conto economico solo nel momento in cui sono da ritenersi maturati i corrispettivi indicati dal contratto e solo al realizzarsi delle condizioni previste. Nonostante ciò se tali compensi non siano ancora maturati alla data del bilancio, il debitore deve valutare l'opportunità di iscrivere un accantonamento per fondi rischi il cui accantonamento deve iscriversi tra gli oneri straordinari del conto economico alla voce E.21. Ma oltre a ciò non è da dimenticare che le informazioni relative alla ristrutturazione del debito (al fine di consentire ai terzi di avere la chiara percezione della situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'impresa e di comprendere nel contempo i benefici economici e/o finanziari che la ristrutturazione del debito è in grado di produrre). Secondo il principio contabile tali informazioni riguardano: la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa; le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito; gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre, negli esercizi interessati dall'operazione di ristrutturazione, sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice. Tali informazioni sono da indicare in una apposita sezione della nota integrativa del/i bilancio/i relativo/i: all'esercizio in cui sono in corso le trattative tra il debitore e il creditore per la ristrutturazione del debito, sebbene non si sia ancora pervenuti ad un accordo al termine di tale esercizio; all'esercizio in cui l'operazione di ristrutturazione del debito si è perfezionata ovvero all'esercizio in cui ricade la data della ristrutturazione; agli esercizi successivi a quello in cui l'operazione di ristrutturazione si è perfezionata fintanto che gli effetti economici-finanziari dell'operazione rimangono rilevanti. Ancor più nel dettaglio nella nota integrativa del bilancio è bene indicare: la tipologia di ristrutturazione del debito; la data della ristrutturazione; una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta (o è in corso di avvio o

svolgimento) l'operazione di ristrutturazione del debito; la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito; la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione; la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo; la tempistica prevista per la definizione della ristrutturazione, qualora l'accordo di ristrutturazione del debito non si sia concluso (o non si sia ancora perfezionato da un punto di vista giuridico) alla data di riferimento del bilancio; la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze; la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione.

Le misure che verranno attivate nei prossimi mesi per raggiungere l'obiettivo di 20 mld euro

Il fisco affila le armi antievasione

In cima alla lista degli strumenti l'accertamento parziale

Il 2011 sarà l'anno degli accertamenti parziali. Grazie all'ampliamento della possibilità di utilizzo di questo strumento da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate voluto dalla legge 220 del 21 dicembre 2010 (legge finanziaria per il 2011) non è infatti azzardato prevederne un ricorso sistematico nell'immediato futuro. Potrebbe proprio essere l'impulso agli accertamenti parziali uno degli elementi chiave per consentire al Fisco di raggiungere gli ambiziosi traguardi previsti dal legislatore in tema di risorse aggiuntive dalla lotta all'evasione, che per il prossimo anno, è bene ricordarlo, è fissato in ben 20 miliardi di euro. Va da sé che il potenziamento delle possibilità di emettere accertamenti parziali non sarà l'unica freccia disposizione del fisco per raggiungere i citati traguardi nella lotta all'evasione. Durante l'anno che sta per concludersi il legislatore ha provveduto a inserire più di una misura di contrasto all'evasione ed alle frodi fiscali che gli uffici potranno iniziare a utilizzare appieno proprio dall'anno 2011 (si veda articolo a pagina successiva). La scelta di potenziare gli accertamenti parziali anziché le altre tipologie di accertamento previste dal nostro ordinamento tributario, risponde tuttavia a una serie di specifiche esigenze. Gli accertamenti parziali infatti si caratterizzano, fin dalla loro introduzione, per essere utilizzabili in difetto di una vera e propria attività istruttoria da parte dell'ufficio. In presenza delle segnalazioni e delle informazioni ricevute l'unico compito dell'ufficio consiste infatti nell'effettuare alcuni riscontri preliminari in ordine alla bontà ed attendibilità delle informazioni stesse in raffronto, ovviamente, con i redditi dichiarati dal contribuente. L'emissione di un accertamento parziale inoltre, per espressa previsione normativa, non pregiudica in alcun modo la successiva e ulteriore azione accertatrice da parte degli uffici finanziari che potrebbero procedere anche con l'emissione di più accertamenti, nei confronti dello stesso contribuente, per il medesimo periodo d'imposta. L'allargamento delle fonti di innesco degli accertamenti sintetici ai fini delle imposte dirette e dell'Iva è stato realizzato dal legislatore intervenendo direttamente sul testo degli articoli che disciplinano tali tipologie di accertamento nei rispettivi comparti impositivi. Si è così provveduto ad aggiornare l'articolo 41-bis del dpr 600/73 per quanto riguarda gli accertamenti parziali ai fini delle imposte dirette e l'articolo 54, quarto comma, del dpr 633/72 per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. Per ognuno dei due testi normativi ora ricordati, il comma 17 dell'articolo 1 della legge 220/2010 (finanziaria 2011) si è limitato a inserire una semplice ma dirompente frase in base alla quale gli accertamenti parziali potranno scattare, oltre che nelle ipotesi già precedentemente previste dalla norma, anche sulla base delle attività istruttorie di cui agli articoli 32, primo comma, numeri da 1 a 4 dell'articolo 32 del dpr 600/73 e dell'articolo 51, secondo comma, numeri da 1 a 4, del dpr 633/72. Le suddette attività istruttorie consistono, sia per le imposte dirette che per l'Iva, nei seguenti atti: esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; invito motivato al contribuente a comparire di persona o tramite rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti; invito motivato al contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti ed, infine, invio ai contribuenti di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli debitamente compilati e firmati. Fra i suddetti elementi in grado di far scattare un accertamento parziale non è azzardato prevedere che le preferenze degli uffici fiscali andranno soprattutto per l'utilizzo dei questionari. Questo strumento è infatti estremamente utile ed efficace e consente al fisco di ottenere risultati difficilmente raggiungibili con le altre tipologie di attività ispettive. La «forza» dei questionari inviati dal fisco ai contribuenti è rappresentata dalla valenza presuntiva delle risposte in essi contenute che costituiscono delle vere e proprie dichiarazioni rese in forza di un obbligo normativo e che non potranno, come tali, essere poi smentite in una fase successiva del procedimento amministrativo né tantomeno nel corso di un eventuale contenzioso tributario. Questo ultimo aspetto è comune a tutte le fonti di innesco degli accertamenti parziali introdotte dalla legge 220/2010, poiché ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 del Dpr 600, richiamato anche dalla normativa Iva, «le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o

non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta». Riflettendo per un attimo sulla portata di questa disposizione normativa e sulla possibilità concessa agli uffici di avviare un accertamento parziale a seguito delle risposte, o delle mancate risposte, fornite dal contribuente ad un questionario informativo e facile concludere come in queste ipotesi l'ufficio si troverà fra le mani un accertamento praticamente già confezionato. Sarà infatti il contribuente a fornire gli elementi sulla base dei quali procedere alla rettifica parziale del reddito dichiarato, senza alcuna possibilità per lo stesso di sconfessare successivamente le informazioni e le dichiarazioni rese in risposta al questionario. Ecco confermate dunque le motivazioni che hanno spinto il legislatore all'ampliamento delle fattispecie in presenza delle quali può scattare l'accertamento parziale. La flessibilità ed agilità di questa tipologia di accertamento potrebbe davvero consentire agli uffici dell'agenzia delle entrate di incrementare notevolmente il numero delle verifiche fiscali effettuate con evidenti ritorni in termini di gettito recuperato. © Riproduzione riservata

Selezione dei contribuenti più incentrata sull'uso di banche dati e rating

Redditometro in avanzata

Il 2011 sarà anche l'anno del redditorometro. A supporto dell'accertamento sintetico, intervorranno anche i nuovi obblighi di comunicare al fisco le operazioni rilevanti e una maggiore compartecipazione da parte dei comuni. La selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli sarà sempre più incentrata sull'utilizzo di banche dati e di un «rating» di rischio proprio di ciascun soggetto, e variabile a seconda di alcuni parametri che si sono andati sempre più affinando negli ultimi anni. Oltre alle persone fisiche, nel 2011 l'amministrazione finanziaria terrà alta l'attenzione sulle imprese, a cominciare da quelle «apri e chiudi» e quelle in perdita costante individuate dalla manovra 2010, per proseguire con le verifiche sulle compensazioni, ulteriormente limitate in presenza di ruoli definitivi non pagati. Estesa anche la portata del «tutoraggio fiscale», che abbraccia a partire dal 1° gennaio le imprese con un fatturato da 150 milioni di euro in su. Ma il 2011 sarà anche l'anno in cui entreranno a regime i controlli in materia di prezzi di trasferimento: finora questa tipologia di verifica è sempre stata piuttosto improduttiva, sia per l'elevata difficoltà nel ricostruire da zero le policy in materia di transfer pricing delle multinazionali, sia per la pressoché totale assenza di una base documentale da cui partire. Ora, invece, a seguito dell'introduzione della penalty protection per le imprese che redigono un'accurata «t.p. documentation», il fisco potrà effettuare gli accertamenti avendo a disposizione un concreto punto di partenza, mentre dall'altro lato le aziende saranno al riparo dalle sanzioni amministrative in caso di rettifiche dei prezzi praticati. Il tutto in un contesto in cui, a partire da luglio, la riscossione sarà potenziata mediante l'esecutività dei nuovi avvisi di accertamento, che a regime manderanno in soffitta la cartella esattoriale. Sono questi alcuni degli strumenti che l'amministrazione finanziaria utilizzerà quest'anno per combattere un'evasione fiscale che annualmente sottrae a tassazione oltre 100 miliardi di euro. Gli indirizzi operativi agli uffici per le verifiche saranno riassunti nella consueta circolare di inizio anno delle Entrate. Redditometro. Il restyling dell'accertamento sintetico previsto dal dl n. 78/2010 è ancora ai box, in attesa che l'Agenzia perfezioni le nuove metodologie, anche a seguito di un confronto con professionisti e mondo produttivo. Doppio binario per i controlli: l'anno di imposta 2009, infatti, sarà il primo a partire dal quale sarà applicato il nuovo redditorometro (poiché il sintetico riguarda solo le persone fisiche, l'anno d'imposta coincide con l'anno solare); per le rettifiche fino al 2008, invece, continuerà ad applicarsi la previgente versione dell'articolo 38 del dpr n. 600/1973. Per avere un quadro completo dei nuovi beni indice di maggiore capacità contributiva, da utilizzare al fine degli accertamenti sintetici, l'amministrazione finanziaria ha predisposto, attraverso Sose, uno studio statistico elaborato su un campione di 833 mila contribuenti, suddivisi in 540 mila nuclei familiari e appartenenti alle diverse aree geografiche del paese. Il redditorometro sarà così in grado di soppesare in maniera adeguata le spese dei cittadini con riguardo ai differenti costi della vita e ai vari contesti familiari. Compensazioni. Addio alle compensazioni immediate (leggasi mancato versamento di imposte dovute) per chi è debitore verso l'erario di importi iscritti a ruolo a titolo definitivo superiori a 1.500 euro e che si ostina a non pagare. Dal 1° gennaio, infatti, è in vigore l'inibizione alla compensazione introdotta dall'articolo 31 del dl n. 78/2010, che, secondo i tecnici ministeriali, dovrebbe valere in sede di prima applicazione circa 4 miliardi di euro. La manovra ha previsto che l'osservanza del divieto di compensazione in commento sia attentamente verificata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante specifici piani operativi. Lotta microevasione. Assedio congiunto da Entrate e Inps ai cosiddetti «lavoratori grigi», ossia coloro che hanno dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, di pagare le tasse, pur essendo in regola dal punto di vista contributivo. E' quanto ha previsto l'articolo 28 della manovra correttiva. In particolare, per scovare tale diffuso fenomeno di microevasione, gli 007 del fisco dovranno effettuare controlli nei confronti dei soggetti che non risultano aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (per esempio i co.co.pro.) per i quali, in base ai flussi informativi dell'Inps, risultano versati i contributi previdenziali, ma non

le ritenute fiscali. Tutoraggio fiscale. Sempre più attenta la vigilanza del fisco sulle imprese di grandi dimensioni. A partire dal 2011, saranno considerate tali quelle che conseguono un volume d'affari o realizzano ricavi non inferiori a 150 milioni di euro. Per loro, ai sensi delle norme sul tutoraggio introdotte dall'articolo 27, comma 9 del dl n. 185/2008, l'Agenzia delle entrate attiverà un controllo sostanziale alle dichiarazioni dei redditi e Iva di norma entro l'anno successivo a quello di presentazione. E' opportuno ricordare che lo status di imprese «di più rilevante dimensione» era stato definito dalla versione originaria della norma come quello delle aziende che realizzavano fatturati di almeno 300 milioni di euro. Tuttavia, tale soglia sarebbe dovuta gradualmente scendere fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, attraverso appositi provvedimenti delle Entrate. Con quello datato 20 dicembre 2010, l'Agenzia ha ridotto il parametro a 150 milioni di euro, che sarà poi diminuito di ulteriori 50 milioni entro la fine dell'anno, ricomprendendo quindi un maggior numero di imprese nella portata applicativa del tutoraggio fiscale. Imprese aperte e chiuse o in perdita sistemica. Dalla manovra 2010 (articoli 23 e 24) è arrivato un forte impulso anche ai controlli verso le imprese che nascono e muoiono in un rapido arco di tempo o che presentano costantemente risultati negativi. Con riferimento alle prime, i dati forniti dall'esecutivo hanno dimostrato che nel 2009 le partite Iva che hanno sia aperto che chiuso l'attività in corso d'anno sono state 40 mila (2.801 società e 37.592 ditte individuali). Situazioni del genere saranno attentamente monitorate da Entrate e Fiamme gialle, in quanto, sulla base dell'esperienza dei controlli fiscali, presentano particolare rischio di frode, in particolar modo con riferimento a false fatturazioni e frodi carosello Iva. La stretta sulle imprese che si dichiarano in perdita costante, invece, risponde ad una logica del tutto economica prima ancora che tributaria: perdite reiterate in più periodi d'imposta, infatti, contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa. Da qui la necessità di prevenire possibili fenomeni di evasione. © Riproduzione riservata

Viaggio tra le strutture pubbliche e private che offrono consulenza ai giovani imprenditori

Negli incubatori il sostegno per far nascere l'impresa

Dall'idea all'impresa. Sulla scia del successo dei business incubators americani, anche in Italia, negli ultimi anni si sono diffusi gli incubatori di impresa. Ma cosa sono esattamente? Quali sono i passi da muovere per consentire alla propria idea imprenditoriale o alla propria start-up di essere incubata? Come suggerisce il nome stesso, gli incubatori di impresa hanno lo scopo di proteggere le start up nel primo periodo di vita. Il loro obiettivo è semplice: generare un ambiente che favorisce la creazione di nuove imprese e che ne accelera la crescita, massimizzando il loro tasso di sopravvivenza. Per la Nbia (National business incubation association-Usa), secondo cui sono presenti nel mondo circa 7 mila incubatori, l'attività di incubazione rappresenta un «processo dinamico di creazione e sviluppo d'impresa». La funzione dell'incubatore è infatti quella di monitorare la crescita del progetto e offrire supporto logistico a costi contenuti, per consentire al baby imprenditore di implementare la propria attività di business. In sostanza, l'incubatore è una fabbrica che da un'idea produce un'azienda. Alcuni incubatori intervengono ancora prima della nascita della start up, quando l'aspirante imprenditore si accinge a strutturare e organizzare l'attività. Per questo motivo spesso i servizi offerti si distinguono tra pre-incubazione e incubazione.

Pre-incubazione. La scarsa programmazione e l'inadeguata stima dei costi da sostenere in fase di avvio sono tra le principali cause di mortalità precoce di molte start up. Nella fase di pre-incubazione viene fornito il supporto necessario per la stesura del business plan. Questo è particolarmente utile a chi compie i primi passi nel mondo imprenditoriale o non ha esperienza in pianificazione economico-finanziaria.

Incubazione. Questa fase dura, in genere, circa tre anni nel corso dei quali ai baby imprenditori vengono offerti innanzitutto servizi logistici e amministrativi. La start-up incubata potrà infatti usufruire di un luogo in cui muovere i primi passi, ossia uno spazio attrezzato di dimensioni variabili, generalmente a fronte di un canone d'affitto vantaggioso. È inoltre prevista la predisposizione degli allacciamenti telefonici e alla rete informatica. Ancora, l'incubatore mette a disposizione attività di reception e controllo ingressi, distribuzione posta, parcheggio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree comuni. Tuttavia, il vero incubatore aziendale non si occupa solo di fornire logistica e facilities ma soprattutto attività di consulenza. Gli incubatori forniscono infatti assistenza manageriale attiva, accesso a canali privilegiati di finanziamento e un supporto nell'utilizzo di servizi tecnici e di business altamente critici. Durante il periodo di incubazione sono a disposizione delle start-up: consulenze legali, amministrative, orientamento, formazione, e preziosissimi network di possibili partner finanziari e strategici.

In Italia il modello di incubatore statunitense si è adattato alle varie zone del paese consentendo di sviluppare le economie regionali e locali, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro in zone depresse e incentivando la commercializzazione delle ricerche e delle tecnologie che nascono nelle università. In Italia si possono, infatti distinguere tre principali tipi di incubatori di impresa.

Gli incubatori universitari. Gli oltre 35 incubatori universitari italiani hanno come obiettivo principale quello di far evolvere i risultati delle ricerche verso forme imprenditoriali favorendo così le loro applicazioni industriali. Sono non-profit e si situano all'interno degli atenei. Loro punto di forza è il forte legame con il mondo della ricerca. Sono infatti spesso focalizzati su attività specifiche nelle quali l'università che li ha creati eccelle, per esempio Ict, biotech e nanotecnologie. La maggior parte sono associati al Pni Cube, l'associazione che li riunisce e che ogni anno organizza il concorso nazionale Start Cup. Tra gli incubatori universitari spiccano l'I3P del Politecnico di Torino e l'Acceleratore d'impresa del Politecnico di Milano. «La categoria degli incubatori universitari è la più numerosa in Italia. Inoltre, il numero degli incubatori universitari è in continuo aumento», ha spiegato a IOLavoro Donatella Cambosu, community manager di Startupbusiness, il social network del mondo innovazione italiano con oltre 2 mila iscritti qualificati tra cui i principali incubatori. «L'incubatore», ha proseguito Cambosu, «rende l'università stessa più partecipe alla vita produttiva del Paese, più coinvolta nei processi di innovazione e più adeguata alle esigenze dei giovani universitari o ricercatori che devono entrare nel mondo del lavoro».

Gli incubatori privati. Gli incubatori privati

sono profit oriented. I fondatori sono generalmente singoli imprenditori, gruppi industriali privati, istituzioni finanziarie o venture capitalists che valutano l'investimento in base a una logica di profitto. Hanno stretti collegamenti col mercato del capitale di rischio e adottano modelli di business del tipo equity generalmente prendendo quote di società ospitate in cambio dei servizi forniti. Esistono anche incubatori creati da singole imprese che vengono detti corporate incubators e le cui attività sono collegate a quelle dell'azienda che li ha fondati. Tra gli incubatori privati più rilevanti in Italia: H-Farm (Treviso); M31 (Padova); The Net Value (Cagliari); e di recentissima costituzione l'EnLabs (Roma). «La particolarità da sottolineare di questa categoria», ha spiegato Cambosu, «è che anch'essi sono in crescita, perchè si sta un affermando la tendenza alla costituzione di incubatori for profit sostenuti da capitali e imprenditori privati. Ci sono diversi rumors sulla prossima costituzione nel 2011 di ulteriori incubatori privati». Gli incubatori pubblici. Gli incubatori pubblici sono non-profit e vengono finanziati da enti pubblici locali o centrali. Sono generalmente gestiti da associazioni o consorzi controllati in modo parziale o totale dagli enti finanziatori. Spesso camere di commercio, comuni, province, regioni, fondazioni bancarie e associazioni industriali collaborano per creare un incubatore. Spesso vengono creati in aree depresse e ammettono start-up che operano in settori tradizionali. Tra questi spiccano gli incubatori dei Bic (Business innovation centre), società che fanno parte della rete europea Ebn (European business & innovation centre network), e la Rete nazionale degli incubatori di impresa gestita da Invitalia (in questo caso gli incubatori sono di proprietà di società regionali controllate da Invitalia o di soggetti pubblici, nella maggior parte ex società regionali di Invitalia, che aderiscono alla Rete).

Nel calcolo anche i costi sospesi

Concorre alla determinazione dell'imponibile dell'imposta sul reddito delle società la variazione delle rimanenze nell'esercizio, che riguardano i beni fungibili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e le materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione. Le società e gli enti commerciali residenti che si trovano a determinare la base imponibile Ires e dunque a redigere la dichiarazione dei redditi devono seguire le precise regole dettate dal Testo unico in termini generali sui componenti del reddito di impresa e sulle valutazioni nonché tener conto di quelle previste per determinate voci, tra le quali rientra, appunto, l'art. 92 sulla variazione delle rimanenze. Dunque è a questa disposizione che deve rifarsi chi si occupa del calcolo dell'imponibile sia di società ed enti, la maggioranza, che per la redazione del bilancio d'esercizio si avvalgano del codice civile e dei principi contabili nazionali, sia di quelle che si rifacciano ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Pertanto assieme ai costi e ai ricavi concorre al calcolo del reddito anche la differenza tra le rimanenze finali e quelle iniziali registrate nell'esercizio; intendendo per rimanenze i costi sospesi, cioè quelli sostenuti per i beni e materie acquisiti o prodotti nell'esercizio, ma che al termine dello stesso non hanno prodotto i relativi ricavi di vendita. Quindi di estremo rilievo è la valutazione del «magazzino» intendendo con tale espressione l'insieme dei beni-merce che sono nella disponibilità giuridica dell'azienda, includendo pertanto anche quelli in viaggio e quelli depositati presso locali di terzi. Ai fini fiscali, l'insieme di beni che compongono il magazzino rileva secondo precise regole dettate in base alle peculiarità dei beni considerati. Nel proseguo sarà considerata la valutazione dei beni c.d. fungibili che rappresentano la maggior parte di quelli che riempiono i magazzini delle aziende strutturate per una produzione di grandi quantitativi di merce standardizzata. In generale sarà quindi posta attenzione sulla valutazione di quei beni che, non presentando specifiche caratteristiche come quelli infungibili, sono interscambiabili e possono essere facilmente considerati nel loro insieme e valutati, a livello civile, attraverso metodi convenzionati che, si vedrà, sono riconosciuti anche sul piano fiscale. Così esaminare la tipologia dei beni, prodotti e quant'altro si rinvenga nei depositi risulta necessario prima, per una corretta classificazione, qualificazione e imputazione in bilancio, e poi per una precisa valutazione fiscale degli stessi ai fini della redazione della dichiarazione del reddito d'impresa e del relativo calcolo dell'imponibile dell'imposta sul reddito delle società. Bene, per queste scorte di beni e per quelli per i quali non si applica la valutazione al costo specifico, occorre procedere fiscalmente secondo la disciplina che si ritrova all'art. 92, Tuir, in virtù del principio della competenza. L'articolo, infatti, è dedicato ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ed alle materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione; prevedendo, poi, delle specifiche rispetto ai prodotti in corso di lavorazione ed alle rimanenze di merci di chi esercita attività di commercio al dettaglio. In generale, dalla lettura della norma si rileva che il contribuente può adottare qualunque metodo tra quelli previsti per la valorizzazione del magazzino, a condizione però che il valore così ottenuto non sia inferiore a quello minimo fiscale determinato secondo le indicazioni dei commi 2 e 3 dello stesso art. 92, cioè secondo il criterio del Lifo a scatti annuali. Ovviamente tale regola non vale per i beni infungibili il cui valore è determinato secondo i costi specifici, né per le attività di commercio al minuto che possono rifarsi, a certe condizioni, al metodo del prezzo al dettaglio, né ai prodotti in corso di lavorazione valutati secondo le spese sostenute nell'esercizio e né tanto meno ai lavori in corso su ordinazione ai quali è dedicato l'art. 93, Tuir. Procedendo per step, il primo passo da compiere per determinare correttamente il valore fiscale dei beni considerati è quello di suddividerli secondo categorie omogenee per natura e per valore. In altre parole, le classi devono racchiudere beni non perfettamente identici come tipo, qualità e valore, ma somiglianti. Quindi si riterranno esatte le categorie di beni dello stesso genere, cioè che presentano simili proprietà e caratteristiche merceologiche, o con un

valore degli stessi che non diverga in misura eccessiva; al riguardo è prassi accettata considerare una differenza tra i valori dei beni che non superi il 20%. Il secondo passaggio consiste nell'attribuire alle categorie così formate un valore non inferiore a quello determinato secondo il metodo del Lifo a scatti annuali. In pratica, per il primo esercizio di formazione delle rimanenze la valutazione di ogni categoria avviene al costo medio ponderato dato dal rapporto tra il costo complessivo dei beni della stessa categoria e la loro quantità, considerando il costo secondo la lett. b), comma 1, art. 110, Tuir. Per gli esercizi successivi, invece, occorre distinguere le diverse situazioni che si presentano. In dettaglio: se le rimanenze sono aumentate rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità sono valutate al costo medio ponderato annuale mentre la quantità corrispondente alle rimanenze iniziali viene valutata allo stesso valore assegnato alle rimanenze finali dell'esercizio precedente; se, invece, la quantità delle rimanenze è inferiore al periodo precedente allora la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei pregressi esercizi iniziando dal più recente a ritroso fino a coprire la quantità venduta o in generale diminuita. È evidente come con tale metodo il risultato non potrà che essere un magazzino valutato ai costi più vecchi sebbene, nel rispetto della competenza, i ricavi conseguiti saranno accostati quanto più possibile ai relativi costi sostenuti nello stesso periodo. Come è altrettanto indubbio che sia auspicabile un sistema atto al controllo di magazzino che riesca a rilevare rimanenze iniziali, finali, acquisti, vendite, insomma un buon programma di inventariazione fisica delle giacenze. Si tratta dunque di un calcolo ulteriore rispetto a quello da effettuare necessario per iscrivere il valore delle variazioni di rimanenze nel bilancio civilistico. Il comma 4 dell'articolo in commento, però, fa salva la possibilità di considerare legittimi anche gli altri criteri convenzionati quali, il costo medio ponderato, Fifo (first in, first out), e varianti del Lifo a scatti annuali (per esempio Lifo continuo) usati per la predisposizione del bilancio d'esercizio. In sostanza, dunque, si crea una perfetta coincidenza tra i criteri adottati ai fini civilistici indicati al punto 10) dell'art. 2426, c.c. e descritti all'Oic 13 quelli assunti ai fini fiscali. Ciò è di sicuro vantaggio per il contribuente che, quindi, non dovrà procedere a due stime diverse se la cifra esposta in bilancio è il risultato dell'utilizzo dei criteri convenzionali di rotazione del magazzino per la determinazione del costo. Tuttavia, sarà necessario apportare un'apposita variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi se nel bilancio d'esercizio le rimanenze sono state considerate con criteri diversi da quelli suddetti che rilevano un valore delle rimanenze inferiore a quello scaturente dall'applicazione del Lifo a scatti annuale. Nei limiti imposti dalla norma il contribuente sarà, quindi, libero di scegliere, a seconda di precise esigenze gestionali e strategiche nonché dell'andamento dei prezzi di mercato, il metodo, tra quelli previsti, che più si confà alla propria attività fino a decidere per la variazione da un esercizio all'altro del criterio usato a condizione che ne sia fatta apposita comunicazione all'Amministrazione che non potrà negare la scelta ma legittimamente accertare l'idoneità fiscale del metodo scelto e, se del caso, rettificare il valore seguendo le indicazioni dell'art. 92, Tuir.